

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA BARCHETTA"

Art. 1) - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "LA BARCHETTA " che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 2) – Sede

La sede dell' Associazione è stabilita in Fiesole, via dei Bosconi n.7.

Essa potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. 3) – Durata

L'associazione ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di scioglimento su delibera dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni dettate dal presente statuto.

Art. 4) – Oggetto sociale

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, volte a contribuire allo sviluppo umano e culturale della popolazione, attraverso attività educative, di formazione e di animazione rivolte prevalentemente a minori in età scolare e pre-scolare.

In particolare l'Associazione orienta la propria attività al fine di :

- Promuovere il potenziamento delle emozioni positive e rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l'identità attraverso l'educazione affettiva.
- Promuovere iniziative volte ad un armonioso sviluppo psicofisico della persona
- Promuovere lo sviluppo di una cultura di rispetto e conoscenza dell'ambiente
- Contrastare e prevenire ogni forma di emarginazione, solitudine forzata, razzismo, discriminazione, ignoranza attraverso la promozione di attività formative, informative, ricreative e culturali che contribuiscano alla crescita culturale e civile delle persone;
- Contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica sia attraverso interventi di sostegno scolastico sia attraverso percorsi di educazione e socializzazione complementari ed integrativi rispetto ai momenti formali di istruzione e formazione;
- Migliorare il rapporto insegnante-bambino-genitore-comunità attraverso attività di formazione rivolte agli alunni, ai loro insegnanti e ai loro familiari.
- Contribuire alla creazione di una rete solidale di supporto alla famiglia e alla persona attraverso la collaborazione e lo scambio con altri enti, organizzazioni e associazioni.

- Aiutare le famiglie nel compito dell'accudimento dei soggetti deboli, quali ad esempio i bambini, gli adolescenti, gli anziani, i portatori di handicap, attraverso la promozione di attività di servizio e sostegno alla persona volte a migliorare il benessere psicofisico e l'integrazione nella società civile.

Art. 5) – Attività e modalità di intervento

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà:

- Gestire ludoteche, spazi gioco, centri estivi per bambini in età scolare e pre-scolare;
- Organizzare attività di doposcuola, sia direttamente che ricorrendo a soggetti terzi;
- Organizzare feste e momenti di svago rivolte sia ai bambini che alle loro famiglie;
- Organizzare mostre, spettacoli, eventi allo scopo di valorizzare le abilità dei bambini;
- Organizzare e promuovere, anche a mezzo pubblicità, attività culturali, ludiche e ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite ed escursioni e tutto quanto connesso al perseguimento dello scopo dell'associazione.
- Organizzare e promuovere attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- Organizzare e promuovere attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- Progettare e condurre laboratori artistici e multimediali e corsi di attività motoria rivolti sia ai bambini che ai loro familiari
- Promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

L'Associazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge e per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione potrà inoltre stipulare contratti di prestazione d'opera professionali e artistiche, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto con personale qualificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'obiettivo lo richieda;

L'Associazione potrà infine disporre di volontari in servizio civile, stagisti e tirocinanti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà collaborare con associazioni similari e costituenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle attività connesse, ai sensi di legge, alle finalità perseguite dall'associazione, ivi comprese quelle, accessorie per natura, a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6) – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili od immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- avanzi di gestione;

Art. 7) – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- quote di iscrizione all'Associazione e dalle quote di partecipazione dei soci annualmente stabilite dall'assemblea dei soci;
- eventuali contributi provenienti da organismi a carattere nazionale od internazionale;
- eventuali offerte od elargizioni in denaro dei soci;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate provenienti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata conseguita nel rispetto della vigente legislazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì all'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse e per il sostenimento delle spese future.

Art. 8) – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che condividono gli scopi della stessa e siano disposti a contribuirne alla concreta realizzazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto.

La qualifica di socio è intrasmissibile. Essa permette di partecipare all'attività dell'Associazione.

Al momento dell'adesione il socio specifica la modalità con cui sceglie di essere convocato alle Assemblee dell'associazione.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari, e tale qualifica è strettamente personale, coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si siano distinti per particolari motivi di merito o che si trovino in particolare relazione con l'Associazione a causa delle cariche ricoperte. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e la loro nomina viene rinnovata annualmente.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 9) – Criteri di ammissione di esclusione

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne facciano specifica richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo stesso sulla base delle disponibilità di posti. Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun socio, per:

- dimissione scritta dello stesso;
- accertata morosità : il Consiglio Direttivo dichiara escluso il socio se l'intera quota sociale per l'anno in corso e le eventuali more, dallo stesso Consiglio Direttivo stabilite, non siano state versate entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno di riferimento. Gli eventuali ratei già versati a parziale copertura della somma dovuta, non verranno in alcun modo restituiti;
- cause di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;
- reiterate violazioni degli obblighi e più in generale delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle delibere degli organi direttivi ed assembleari dell'Associazione, nonché di quanto previsto dal normale comportamento del vivere civile.

La delibera di esclusione di un socio viene stabilita dall'Assemblea dei soci, previa sospensione della facoltà di frequentare l'Associazione, decretata dal Presidente del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio interessato a mezzo lettera raccomandata. In qualunque caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione, tranne per quanto previsto all'articolo 5 comma 4 del presente statuto.

Art. 10) – Diritti e doveri dei soci

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle deliberazioni degli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, nonché non recare disturbo agli altri soci, non danneggiare volontariamente o per incuria le strutture mobili ed immobili presenti nella sede dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota sociale annuale secondo le deliberazioni e le modalità previste dall'assemblea.

Specularmente ciascun socio ha diritto:

- a partecipare alle attività sociali ;
- all'elettorato attivo e passivo ed a concorrere alle cariche sociali.
- Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11) - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

Art. 12) - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera di copertura dei disavanzi di gestione;
- la nomina del presidente del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca, la limitazione dei poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale dell'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione dei risultati della gestione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso ai soci, secondo le modalità singolarmente scelte, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 13) - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei soci iscritti a libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, invece, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno il 75 % dei voti dei soci presenti.

Art. 14) - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti, un segretario, che avrà il compito di redigere il verbale.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 15) - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente. Come il Presidente, è eletto direttamente dall'assemblea, e dura in carica 3 anni; la prima nomina del Presidente e dei Consiglieri è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Art. 16) - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Art. 17) – Le altre cariche sociali

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Tesoriere, la cui carica è cumulabile con le altre cariche del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 18) - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori, secondo la modalità scelta dai singoli convocati, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, secondo la modalità scelta dai singoli convocati, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 19) - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- convocare l'Assemblea;
- fissare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su ogni questione di interesse per l'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 20) - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio;
- il conto consuntivo almeno sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Atto costitutivo è stato redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista ai commi 3,5,6,7 dell'art.148 TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art.4 del D.P.R. 633/1972, Scrittura privata registrata.

-Requisiti rispettati di cui al comma 8 dell'art.148 del TUIR e del comma 7 dell'art.4 del DPR 633/1972 Lett.a,b,c,d,e,f.

-Opzione regime forfetario legge 398/1991.

Art. 21) - Libri Sociali

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;

Art. 22) - Modifiche alla Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per le modifiche al presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in Assemblea Straordinaria.

L'eventuale attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.